



**REGOLAMENTO SULLE MODALITÀ DI CONCESSIONE
DELL'ASPETTATIVA SENZA ASSEGNI DEI PROFESSORI E RICERCATORI
UNIVERSITARI, AI SENSI DELL'ART. 7 DELLA LEGGE 30 DICEMBRE
2010, N. 240**

(emanato con D.R. n. 772 del 22 febbraio 2017)

INDICE

	<i>Pag.</i>
Art. 1 - Ambito di applicazione	2
Art. 2 - Modalità procedurali per la presentazione delle richieste di aspettativa	2
Art. 3 - Criteri di valutazione delle richieste di aspettativa	3
Art. 4 - Disposizioni finali	3
Art. 5 - Entrata in vigore	4



Art. 1 - Ambito di applicazione

1. Il presente Regolamento disciplina le modalità di concessione dell'aspettativa senza assegni ai professori e ai ricercatori universitari a tempo indeterminato, per lo svolgimento di attività presso soggetti e organismi, pubblici o privati, anche operanti in sede internazionale, ai sensi dell'art. 7, comma 1, della Legge 30 dicembre 2010, n. 240.

Art. 2 - Modalità procedurali per la presentazione delle richieste di aspettativa

1. I professori e i ricercatori universitari possono, a domanda, essere collocati per un periodo massimo di cinque anni, anche consecutivi, in aspettativa senza assegni per lo svolgimento di attività presso soggetti e organismi, pubblici o privati, anche operanti in sede internazionale, i quali provvedono anche al relativo trattamento economico e previdenziale.

2. Al collocamento in aspettativa si applicano le disposizioni di cui all'articolo 13, commi 4, 5 e 6 del D.P.R. n. 382/1980¹.

È ammessa la ricongiunzione dei periodi contributivi a domanda dell'interessato, ai sensi della Legge 7 febbraio 1979, n. 29. Quando l'incarico è espletato presso organismi operanti in sede internazionale, la ricongiunzione dei periodi contributivi è a carico dell'interessato, salvo che l'ordinamento dell'amministrazione di destinazione non disponga altrimenti.

3. La richiesta va presentata, di norma entro la fine di febbraio dell'anno accademico precedente a quello per il quale viene richiesta l'aspettativa stessa e, comunque almeno tre mesi prima dell'inizio del periodo di aspettativa, qualora il periodo sia inferiore ad un anno accademico o solare; almeno sei mesi prima del periodo di aspettativa, nel caso in cui il periodo richiesto sia uguale o superiore ad un anno accademico o solare.

La richiesta diretta ad ottenere l'aspettativa deve essere indirizzata al Rettore e deve essere corredata dal parere favorevole ed incondizionato del Consiglio di Dipartimento di afferenza, nonché del/i Consiglio/i di Corso di studio presso i quali sono svolte attività didattiche, nel rispetto dei criteri di cui al successivo art. 3.

¹ Art. 13, commi 4, 5 e 6 del D.P.R. n. 382/1980:

"4. Il periodo dell'aspettativa, anche quando questo ultimo sia senza assegni, è utile ai fini della progressione nella carriera, del trattamento di quiescenza e di previdenza secondo le norme vigenti, nonché della maturazione dello straordinario ai sensi del precedente art. 6.

5. Qualora l'incarico per il quale è prevista l'aspettativa senza assegni non comporti, da parte dell'ente, istituto o società, la corresponsione di una indennità di carica si applicano, a far tempo dal momento in cui è cominciata a decorrere l'aspettativa, le disposizioni di cui alla legge 12 dicembre 1966, n. 1078. Qualora si tratti degli incarichi previsti ai numeri 10), 11) e 12) del presente articolo, gli oneri di cui al numero 3) dell'articolo 3 della citata legge 12 dicembre 1966, n. 1078, sono a carico dell'ente, istituto o società.

6. I professori collocati in aspettativa conservano il titolo a partecipare agli organi universitari cui appartengono, con le modalità previste dall'articolo 14, terzo e quarto comma, della legge 18 marzo 1958, n. 311; essi mantengono il solo elettorato attivo per la formazione delle commissioni di concorso e per l'elezione delle cariche accademiche previste dal precedente secondo comma [n.d.r.: rettore, pro-rettore, preside di facoltà e direttori di dipartimento, di presidente di consiglio di corso di laurea, di componente del Consiglio universitario nazionale] ed hanno la possibilità di svolgere, nel quadro dell'attività didattica programmata dal consiglio di corso di laurea, di dottorato di ricerca, delle scuole di specializzazione e delle scuole a fini speciali, cicli di conferenze e di lezioni ed attività seminariali anche nell'ambito dei corsi ufficiali di insegnamento, d'intesa con il titolare del corso, del quale è comunque loro preclusa la titolarità. È garantita loro, altresì, la possibilità di svolgere attività di ricerca anche applicativa, con modalità da determinare d'intesa tra il professore ed il consiglio di facoltà e sentito il consiglio di istituto o di dipartimento, ove istituito, e di accedere ai fondi per la ricerca scientifica. Per quanto concerne l'esclusione della possibilità di far parte delle commissioni di concorso sono fatte salve le situazioni di incompatibilità che si verificano successivamente alla nomina dei componenti delle commissioni".

Regolamento sulle modalità di concessione dell'aspettativa senza assegni dei professori e ricercatori universitari, ai sensi dell'art. 7 della Legge 30 dicembre 2010, n. 240



4. Nella richiesta devono essere indicate:

- a. motivazione dell'istanza di aspettativa;
- b. descrizione dell'attività da svolgere;
- c. data d'inizio e durata del periodo di aspettativa;
- d. istituzione presso cui sarà svolta l'attività che comporta l'aspettativa;
- e. riflesso possibile dell'attività da svolgere durante il periodo di aspettativa sulle attività didattiche, scientifiche e assistenziali;
- f. copia della lettera di incarico/nomina, o altra documentazione, comprovante la presa in carico del relativo trattamento economico e previdenziale, ai sensi dell'art. 7, comma 1, della Legge n. 240/2010.

5. La richiesta di aspettativa, corredata dai relativi pareri del Dipartimento e dei Consigli di Corso di studio vengono sottoposti al parere del Senato Accademico. In caso di parere favorevole, il Rettore provvede, con Decreto, ad autorizzare l'aspettativa. Il provvedimento, debitamente motivato, è comunicato all'interessato.

6. Al termine del periodo di aspettativa, il Direttore di Dipartimento dovrà comunicare al Settore competente la ripresa in servizio del professore/ricercatore, pena la decadenza dall'impiego ai sensi dell'art. 127 del D.P.R. n. 3/1957.

Art. 3 - Criteri di valutazione delle richieste di aspettativa

1. I pareri dei Consigli di Dipartimento e dei Consigli di Corso di studio sono adottati sulla base dei seguenti criteri:
 - a. durata dell'aspettativa;
 - b. verifica di adeguata sostituzione didattica del professore o del ricercatore da collocare in aspettativa, anche con riferimento ai requisiti di qualità ministeriali necessari per l'attivazione dei Corsi di Studio;
 - c. necessità di funzionamento del Dipartimento e ricorso a didattica sostitutiva con il minor aggravio di spese.
2. Le delibere dei Consigli di Dipartimento e dei Consigli di Corso di studio sono adottate a maggioranza dei presenti tra professori di prima fascia, per le richieste di professori di prima fascia; dei professori di prima e seconda fascia, per le richieste dei professori di seconda fascia; dei professori di prima, seconda fascia e dei ricercatori a tempo indeterminato, per le richieste dei ricercatori a tempo indeterminato.

Art. 4 - Disposizioni finali

1. I professori e i ricercatori collocati in aspettativa possono mantenere, a domanda, la responsabilità scientifica dei progetti di ricerca e dei relativi finanziamenti attivati da soggetti diversi dall'Università; ad essi compete il rimborso delle spese documentate relative al programma di ricerca, ai sensi dell'art. 1, comma 5, del vigente Regolamento sulle missioni e rimborsi spese.
2. I professori e ricercatori collocati in aspettativa hanno diritto ad intervenire alle sedute degli Organi Accademici di cui fanno parte. Ai fini della determinazione del numero legale richiesto per

Regolamento sulle modalità di concessione dell'aspettativa senza assegni dei professori e ricercatori universitari, ai sensi dell'art. 7 della Legge 30 dicembre 2010, n. 240



la validità delle sedute, nonché delle deliberazioni degli Organi stessi, si tiene conto del professore/ricercatore in aspettativa solo nel caso in cui intervenga alle riunioni.

Art. 5 - Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore a decorrere dal giorno successivo alla sua emanazione con Decreto del Rettore.